



Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

A.S. 1461

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1461
Titolo:	Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	Senato - 11 ^a Lavoro, previdenza sociale
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

L'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del caregiver, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito.

L'articolo 2 modifica la definizione di caregiver già presente nella normativa vigente, all'articolo 1, comma 255 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). In particolare, si specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo.

La qualifica di caregiver, inoltre, ai sensi **dell'articolo 3**, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito. Solamente i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 possono essere estesi ad un ulteriore familiare nel caso in cui il caregiver non sia un lavoratore dipendente.

L'articolo 4 riguarda invece la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di caregiver. La documentazione include: a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito; se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà; b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo; c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ovvero, per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo; d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Ai sensi **dell'articolo 5**, la qualifica di caregiver comporta la copertura di contributi previdenziali figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura.

La copertura dei contributi figurativi è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo **articolo 6** concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver; tale definizione è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con la procedura prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che prevede, tra le altre cose, la necessità dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

È quindi previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni si proceda al riparto tra le regioni delle relative risorse.

È altresì prevista nell'articolo una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

L'articolo 7 riconosce al caregiver il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria

della sede di lavoro.

È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per l'attivazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza.

L'articolo 8 dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite.

Gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

il provvedimento appare riconducibile, da un lato, alla materia previdenza sociale, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e, dall'altro lato, alla materia assistenza sociale, di competenza residuale; si pone pertanto l'esigenza, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In proposito, si segnala che, come già accennato nel paragrafo relativo al contenuto:

- **l'articolo 5** prevede che la copertura dei contributi figurativi sia riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- **l'articolo 6** prevede che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver, sia demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con la procedura prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che prevede la necessità dell'intesa in sede di Conferenza unificata; è quindi previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni si proceda al riparto tra le regioni delle relative risorse; l'articolo reca anche una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali;
- **l'articolo 7**, nel riconoscere al caregiver, il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per l'attivazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza.

Senato: Nota breve n. 213

Camera: Nota Questioni regionali n. 109

28 luglio 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0109